

CONVENZIONE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE ANTIMAFIA E TUTELA AMBIENTALE TRA I COMUNI DEL SUD OVEST MILANESE.

Tra i Comuni

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Gli Enti Locali costituiti nel presente atto, in esecuzione delle rispettive deliberazioni consiliari, determinano di istituire la Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale.

Art. 2 COMPETENZE

La Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale svolge attività consultiva e propositiva dell'indirizzo politico in tema di antimafia e di tutela ambientale. In particolare la Commissione Intercomunale provvederà a:

- Promuovere la generale diffusione della cultura antimafia e della tutela ambientale come elemento fondante per la crescita sociale, civile ed economica dei territori;
- Predisporre, anche grazie alla collaborazione di professionisti, comitati ed associazioni di volontariato e di categoria, nonché Autorità competenti, idonei ed incisivi strumenti per contribuire alla prevenzione e al contrasto del radicamento delle associazioni di tipo mafioso;
- Condividere informazioni e dati utili al fine di coordinare in modo omogeneo gli interventi da effettuare a tutela dell'ambiente, per la conseguente e connessa disincentivazione di tutte le attività riconducibili al fenomeno delle eco-mafie, nonché dei reati ambientali;
- Condividere politiche sull'utilizzo dei beni confiscati alle mafie e relativi progetti attuativi;
- Condividere mezzi di contrasto all'usura ed al racket;
- Sostenere con iniziative concrete quanti, tra le Forze dell'Ordine, Magistratura, altre Autorità competenti, volontariato e associazionismo, combattono quotidianamente contro il potere criminale mafioso, promuovendo percorsi di formazione per gli amministratori pubblici e favorendo iniziative di educazione alla legalità nelle scuole;
- Acquisire informazioni o atti dagli Amministratori e dai dipendenti comunali che sono liberati, a tal fine, dal segreto d'ufficio.

Art. 3 DURATA.

La presente convenzione decorrerà dalla sottoscrizione e scadrà il **31.12.2029**; potrà essere rinnovata con apposita deliberazione. E' escluso il rinnovo tacito.

Art. 4 COMPOSIZIONE.

La Commissione vedrà la partecipazione di due componenti per ogni singolo Comune, e nello specifico:

- un componente individuato nella persona del Sindaco o di suo delegato;

- un secondo componente eletto dall'organo consiliare di appartenenza, a maggioranza dei 2/3 richiesti in prima votazione; a maggioranza assoluta in seconda votazione.

Art. 5 PRESIDENZA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

La Presidenza della Commissione è attribuita ad un componente eletto a maggioranza dei componenti, con voto palese. Con la stessa modalità si procede per l'individuazione del vicepresidente.

Il presidente ha compiti di coordinamento, stabilisce l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni.

Le riunioni si svolgono a rotazione in ciascuno dei Comuni aderenti e la verbalizzazione compete al Comune ospitante.

La Commissione è costituita validamente con la presenza di un numero di commissari che rappresenti almeno la metà dei componenti e fra questi sia presente anche il presidente (o il vicepresidente).

La convocazione della Commissione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti per la discussione di argomenti di particolare rilevanza. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare la Commissione.

Le sedute della Commissione sono di norma pubbliche, salvo diversa disposizione del Presidente all'atto della convocazione, e i relativi verbali sono pubblicati entro dieci giorni lavorativi sul sito di ciascun Comune componente.

Qualora occorra tutelare la riservatezza degli argomenti trattati, nella convocazione è indicato che l'adunanza non è pubblica. In tal caso i verbali non sono pubblicati.

Art. 6 DIMISSIONI E SURROGA DEI COMPONENTI

Le dimissioni di un componente devono essere presentate a mezzo pec al Presidente della Commissione, che ne dà comunicazione all'assemblea nella prima seduta utile.

Il componente dimissionario eletto dall'organo consiliare di appartenenza ai sensi del precedente art. 4 viene sostituito dal Comune interessato con le medesime modalità di cui allo stesso art. 4.

Art. 7 OBBLIGHI.

Ciascun Comune partecipante, stante l'alto fine sociale e culturale che persegue la Commissione e la conseguente responsabilità connessa alla sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a partecipare ad ogni riunione della stessa.

Art. 8 RAPPORTI FINANZIARI.

La partecipazione di ciascun Comune alla presente Commissione, non comporterà alcuna spesa per le casse del medesimo; i componenti rappresentativi di ciascun Ente partecipante, rinunciano a qualsivoglia emolumento per la propria presenza alle riunioni della stessa.

Letto, confermato e sottoscritto.

I SINDACI DEI COMUNI DI :

_____.